



LEGGE 6 dicembre 1968, n. 42 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 30 dicembre 1968).

Legge per la istituzione della cassa assegni familiari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 dicembre 1968:

Art. 1

E' istituita la Cassa per la corresponsione obbligatoria degli assegni familiari.

La gestione della Cassa è affidata all'Istituto per la Sicurezza Sociale, istituto con Legge 22 dicembre 1955 n. 42.

Art. 2

I Capi famiglia che, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel territorio della Repubblica hanno diritto, per le persone a carico, agli assegni familiari previsti dalla presente Legge.

Per prestatori d'opera debbono intendersi i lavoratori subordinati, di cui all'art. 19 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 ad esclusione di quelli di cui ai punti b) e g).

Hanno altresì diritto agli assegni familiari nella misura e nei termini stabiliti dalla presente legge:

- a) i lavoratori agricoli capi famiglia aventi la qualifica di coltivatore diretto, colono ed affittuario;
- b) i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, ordinaria o privilegiata liquidata a norma della Legge 30 giugno 1964 n. 37 e i titolari della pensione erogata dall'Ufficio di Assistenza in favore dei lavoratori già dipendenti dei cantieri statali qualora il familiare a carico non goda di altre pensione o quota parte di pensione o sussidio erogato a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione di importo mensile superiore a Lire 13.000;
- c) i titolari della pensione erogata dallo Stato.

Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori dal territorio della Repubblica salvo i casi previsti dagli artt. 5 e 28 della presente legge.

Art. 3

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli si considerano come capi-famiglia:

- a) il padre;
- b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di pensione di invalidità o di indennità per inattività; o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena.

Si considerano altresì capi famiglia:

- a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;
- b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di Legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi, gli affiliati, quelli legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 4

Gli assegni familiari sono corrisposti per le persone, parenti ed affini sino al terzo grado, conviventi e a carico che abbiano redditi di alcun genere, comunque prodotti, sia all'interno che all'estero superiori a L. 13.000 mensili.

Il reddito mensile di cui al primo comma si determina dividendo il reddito annuo per tredici.

Ai fini della determinazione del reddito annuo, sono da considerarsi anche le indennità per inattività temporanea al lavoro, le indennità per inattività ed integrazione salariale, i sussidi e le pensioni ordinarie e privilegiate siano esse dirette, indirette o di reversibilità.

Art. 5

Il requisito della convivenza stabilito dall'articolo precedente si considera sussistente anche quando i beneficiari degli assegni si allontanano, per recarsi anche fuori del territorio della Repubblica, dal domicilio familiare per periodi complessivamente non superiori ai 60 giorni nell'anno, oppure siano ricoverati in luoghi di cura o frequentino corsi di studio anche di qualificazione professionale.

Art. 6

Si considerano a carico le persone nei confronti delle quali il lavoratore provvede al mantenimento in maniera continuativa ed in misura prevalente e sufficiente.

Ferme restando le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 si considerano a carico, anche se non conviventi, i seguenti familiari:

- a) coniuge;

b) figli sino al compimento del 16° anno;

c) ascendenti di 1° Grado.

La liquidazione degli assegni per i figli sarà prorogata sino al termine del corso di studi, e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico durante il quale il figlio ha compiuto i 18 anni qualora frequenti corsi di studio medi superiori.

Il termine predetto si prolungherà senza soluzioni di continuità in caso di frequenza ad un solo corso di studi accademici per tanti anni quanti sono gli anni previsti dal corso di studi prescelto.

Le altre persone anche se conviventi, potranno essere considerate a carico solo dopo apposito accertamento, esperito dall'Ispettorato del Lavoro o dall'Istituto anche a mezzo degli appositi Organi di vigilanza, controllo e Polizia da cui risulti quanto richiesto al primo comma.

Art. 7

Il diritto all'intero assegno sussiste, oltrechè per il lavoratore stipendiato anche per il lavoratore salariato, quando questi in un mese dal calendario civile espliciti attività per un numero di giornate non inferiore a 12. In caso contrario il lavoratore avrà diritto alla quota parte dell'assegno corrispondente a tanti trentesimi dell'importo mensile quanti sono i giorni di lavoro prestati.

Gli assegni spettano anche, in conformità a quanto stabilito al comma precedente, durante i periodi di inabilità o inattività indennizzati a norma delle Leggi vigenti.

Gli assegni decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati semprechè la domanda venga effettuata entro sei mesi dal giorno di decorrenza. In caso contrario il diritto all'assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene effettuata la domanda.

Art. 8

Gli assegni familiari sono dovuti anche:

a) per il periodo di prova;

b) per il periodo di preavviso, anche se sostituito con la relativa indennità purchè il lavoratore nel corso del periodo indennizzato non trovi occupazione;

c) per il periodo di ferie;

d) per le giornate di inabilità, per malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, e inattività regolarmente indennizzate in base alle leggi 22 dicembre 1955 n. 42, 30 giugno 1964 n. 37 e 17 marzo 1967 n. 17.

Art. 9

Il capo famiglia che presta la sua opera presso i datori di lavoro diversi ha diritto al cumulo degli assegni familiari entro il limite stabilito dal primo comma dall'art. 7 della presente legge. Misura degli assegni

Art. 10

Gli assegni familiari sono corrisposti in misura unica per tutti i lavoratori e per tutte le persone a carico.

La misura dell'assegno è stabilita in L. 7.500 mensili.

Qualora si verificassero notevoli variazioni del costo della vita, in attesa dell'apposito provvedimento di legge, la misura degli assegni familiari può essere modificata con decreto Reggenziale, su proposta del Congresso di Stato sentito il parere degli Organi Collegiali dell'Istituto. Modalità

Art. 11

Ogni lavoratore avente diritto agli assegni familiari deve farne richiesta all'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante domanda su apposito modulo secondo le modalità che verranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve essere corredata dei documenti e delle dichiarazioni necessarie a stabilire la sussistenza del diritto.

Art. 12

Gli assegni familiari sono corrisposti bimestralmente al domicilio degli aventi diritto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il secondo mese successivo al bimestre cui si riferiscono gli assegni stessi.

In caso di morte del lavoratore avente diritto, gli assegni maturati sono corrisposti agli eredi legittimi e in mancanza alle persone con lui conviventi o a suo carico, ai fini della presente legge, al momento della morte.

Art. 13

Il personale, salariato o stipendiato, dipendente dello Stato riceve gli assegni direttamente dall'Amministrazione da cui dipende in uno con la retribuzione.

Art. 14

Ogni sei mesi l'Amministrazione Statale provvederà nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ad effettuare il conguaglio fra i contributi dovuti per i propri dipendenti e gli assegni corrisposti ai medesimi.

Art. 15

Il pagamento degli assegni ad esclusione di quelli corrisposti a seguito di inattività conseguente a cessazione del rapporto di lavoro, ed il sistema del conguaglio di cui agli artt. 13 e 14 possono essere estesi a particolari aziende che, a giudizio insindacabile della Commissione Esecutiva, possiedano le caratteristiche necessarie a garantire la piena applicazione delle norme.

In questo caso però le operazioni di conguaglio sono effettuate mensilmente e se l'ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà entro i termini stabiliti per il pagamento dei contributi a versare l'eccedenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto rimborserà l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 16

Gli assegni familiari liquidati e non riscossi si prescrivono a favore dell'Istituto nel termine di un anno da quello in cui si erano resi esigibili.

Art. 17

In caso di indebito percepimento di assegni da parte dei lavoratori dovuto ad errore dell'Istituto, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo di altre eventuali prestazioni economiche a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Qualora l'indebito percepimento degli assegni sia imputabile, ma senza dolo, al lavoratore, questi dovrà effettuare l'immediato rimborso degli assegni indebiti ricevuti.

Nei casi in cui l'indebito percepimento degli assegni sia dovuto al falso nelle dichiarazioni o nelle certificazioni oppure sia comunque manifesta la volontà della frode o del dolo, la somma da restituire è maggiorata di un'ammenda pari al doppio della somma stessa salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Chiunque si presti, con atti concreti, a facilitare l'indebito percepimento di assegni da parte del lavoratore è punito per ogni caso con una multa da L. 10.000 a Lire 50.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 18

All'onere derivante dal pagamento degli assegni familiari si provvede mediante contributo a carico dei datori di lavoro secondo quanto stabilito dalle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge.

I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti ad eccezione degli apprendisti di cui alla legge 11 settembre 1961 n. 27 e dei lavoratori frontalieri di cui all'art. 28.

Gli assegni familiari corrisposti ai lavoratori della terra di cui al punto a) dell'art. 2, ai titolari di pensioni erogate dall'Ufficio di Assistenza e dallo Stato di cui ai punti b) e c) del citato art. 2 sono a carico dello Stato mediante rimborso delle somme erogate da effettuarsi trimestralmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli assegni familiari corrisposti ai Lavoratori durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza o puerperio, inattività sono a carico della gestione relativa mediante trasferimento dell'onere da effettuarsi alla fine di ciascun anno finanziario.

Gli assegni familiari corrisposti ai titolari di pensione erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sono posti a carico del fondo pensione relativo mediante trasferimento dell'onere da effettuarsi alla fine di ciascun anno finanziario.

Art. 19

Il contributo è dovuto in rapporto all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun lavoratore, calcolata secondo criteri previsti dall'art. 34 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42.

Art. 20

Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione effettivamente corrisposta quale deve risultare dai libri paga.

Art. 21

Il contributo dovuto dai datori di lavoro per gli assegni familiari è versato all'Istituto per la Sicurezza Sociale con le stesse modalità ed entro i termini stabiliti dalla legge 30 giugno 1964 n. 37.

Art. 22

Il contributo potrà essere annualmente modificato, con provvedimento del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato, sentito il parere degli Organi Collegiali dell'Istituto.

Art. 23

Vigono in materia di prescrizioni dei contributi le norme stabilite dalla Legge 30 giugno 1964, n. 37.

Si applicano in materia di ricorsi, controversie e vigilanza, le disposizioni contenute nei titoli 8° e 9° della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

Art. 24

In materia di privilegi ed esenzioni si applicano le norme contenute negli artt. 39 e 67 della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

Disposizioni finali

Art. 25.

Per quanto riguarda l'obbligo del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e il diritto degli assegni familiari da parte dei lavoratori, la presente legge entra in vigore con il 1° gennaio 1969.

Art. 26

Con l'entrata in vigore della presente legge devono intendersi abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia di assegni familiari ad eccezione di quelle previste all'art. 2 della legge 31 gennaio 1967 n. 7.

Art. 27

Contro i provvedimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale inerenti alla concessione di prestazioni ed in genere all'attuazione delle disposizioni previste nella presente legge e successive norme è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento

impugnato, alla Commissione Esecutiva di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37, che deve pronunciarsi sul ricorso stesso entro i successivi trenta giorni.

Contro la decisione della Commissione Esecutiva l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Magistratura del Lavoro entro giorni quindici.

Il ricorso amministrativo di cui al primo comma è condizione di proponibilità dell'azione presso la Magistratura del lavoro. Esso deve essere redatto in carta libera, indirizzato all'Istituto per la Sicurezza Sociale - al quale compete l'istruttoria del ricorso stesso - e deve essere corredato di tutti quegli elementi dai quali emerge la fondatezza della richiesta dell'interessato.

Il ricorso in sede amministrativa analogamente a quello dinanzi alla Magistratura del lavoro ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Oltre alle esenzioni di cui all'art. 24 della presente legge, il ricorso alla Magistratura del lavoro è esente dalla tassa di deposito di cui all'art. 5 della legge 12 giugno 1953 n. 15.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo fanno parte della Commissione Esecutiva un rappresentante per ciascuna Associazione sindacale regolarmente registrata ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Disposizioni transitorie.

Art. 28

In deroga a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 2 gli assegni familiari di cui alla presente legge spettano, per le persone a carico residenti fuori territorio, fermi restando gli altri requisiti, ai lavoratori frontalieri regolarmente assunti previa autorizzazione degli Uffici del Lavoro.

In tali casi tuttavia il datore di lavoro deve assicurare a detti lavoratori l'assistenza sanitaria a norma delle convenzioni internazionali vigenti.

La liquidazione degli assegni familiari avverrà a carico e da parte del datore di lavoro unitamente alla liquidazione della retribuzione.

I datori di lavoro sono esentati dal pagamento del contributo fissato dalla tabella "A" allegata alla presente legge, limitatamente ai salari liquidati ai lavoratori frontalieri che si trovino nelle condizioni previste al primo comma, restando soggette le retribuzioni corrisposte ai lavoratori frontalieri senza carico di famiglia agli oneri contributivi di cui alla presente legge.

Art. 29

La classificazione delle Aziende, ai fini dell'applicazione del contributo differenziato di cui alla tabella "B" avviene sulla base della mano d'opera occupata al 31 dicembre 1967 o alla data di inizio dell'attività qualora l'attività stessa abbia avuto inizio nel corso del 1968, e secondo i seguenti criteri:

Gruppo 1°: Aziende con il 75% ed oltre di mano d'opera maschile;

Gruppo 2°: Aziende con 75% ed oltre di mano d'opera femminile;

Gruppo 3° Aziende con mano d'opera mista.

Per le Aziende non classificabili o che inizino la propria attività in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, così come per le lavorazioni temporanee e saltuarie, il contributo è quello fissato con la tabella "A".

Le aziende agricole che occupano salariati sono equiparate alle aziende del gruppo 2°.

Art. 30

Per i periodi di inattività conseguenti a sospensione o riduzione di lavoro, gli assegni familiari saranno corrisposti sino all'entrata in vigore della presente legge, dai datori di lavoro interessati secondo l'entità e le modalità vigenti.

Art. 31

Salvo disposizioni contrarie della Commissione Esecutiva, per il primo anno di applicazione della presente legge il pagamento degli assegni familiari sarà effettuato direttamente dai datori di lavoro interessati in uno con la retribuzione secondo quanto stabilito all'art. 15.

Data dalla Nostra Residenza, addì 10 dicembre 1968-1668 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Giancecchi - Aldo Zavoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti.

TABELLA "A"

Contributo a carico dei datori di lavoro

Misura: 9,50% sulla retribuzione lorda calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 34 della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

TABELLA "B"

Decorrenza dell'aliquota Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

1-1-69 13% 3% 7,50%

1-1-70 12,40% 4,10% 8%

1-1-71 11,80% 5,20% 8,25%

1-1-7211,20% 6,30%8,50%

1-1-7310,60% 7,40%8,75%

1-1-7410 8,50%9,10%

1-1-759,50% 9,50%9,50%

Le aliquote suddette varieranno proporzionalmente in caso di variazione del contributo unico fissato alla tabella "A".